

**Zeitschrift:** Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile  
**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband  
**Band:** 25 (1978)  
**Heft:** 5

**Rubrik:** L'UFPC comunica

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 30.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## La revisione delle leggi sulla protezione civile

Di D. Wedlake, UFPC  
(Continuazione dal No. 4)

### Questioni finanziarie

Nel rapporto sulla «Concezione 1971» della protezione civile, il Consiglio federale aveva lasciato intravedere l'opportunità di una nuova regolamentazione degli oneri, ossia, che sarebbe stato necessario, al momento dell'adattamento delle leggi, procedere ad una ripartizione delle spese fra Confederazione, cantoni e comuni. Infatti, il Consiglio federale partiva dal presupposto che l'ulteriore sviluppo della protezione civile (qual'è preconizzata nella Concezione) non potrà esser attuata senza causare notevoli spese supplementari ai cantoni ed ai comuni. Parecchie iniziative cantonali hanno chiesto che i cantoni venissero parzialmente «sgravati» dagli oneri che loro incombevano fino a tal momento, ma la difficile situazione finanziaria della Confederazione aveva indotto, al momento della revisione, il Consiglio federale a far sì che gli oneri da sopportare si mantenessero ovunque nei limiti fino allora registrati. Vennero così a cadere tutte le prestazioni supplementari che dette iniziative cantonali avevano chiesto alla Confederazione. L'attuale ripartizione delle spese di protezione civile fra Confederazione, cantoni e comuni, già praticata in precedenza, può essere qualificata come ragionevole e saggia. Per quanto riguarda la costruzione di rifugi privati, è stata approvata una riduzione della partecipazione finanziaria del 10 % da parte del potere pubblico. Tale alleggerimento torna a profitto, in parti uguali, della Confederazione da un lato e dei cantoni e comuni dall'altro. In futuro, i proprietari di case private dovranno pagare un decimo in più.

### Nuova condizione per l'ottenimento di sussidi

In sé e per sé, ossia ancor prima della revisione delle leggi, il diritto ad un sussidio era riconosciuto soltanto se erano date condizioni specifiche

richieste dall'ordinamento giuridico sulla protezione civile (per es. urgente necessità di costruzioni, osservanza di prescrizioni tecniche sull'edilizia, ecc.). In pratica, tale regolamentazione poteva nettamente contrastare con le disposizioni generali che disciplinano il bilancio della Confederazione. Detto ordinamento ostacolava in modo particolare l'allestimento di un bilancio e quello di una pianificazione finanziaria che verta su basi solide, chiare e tenga conto delle priorità.

Una nuova condizione viene perciò ad aggiungersi a quelle già esistenti richieste per ottenere i mezzi finanziari dalla Confederazione. D'ora in poi, sovvenzioni potranno esser garantite e versate soltanto nell'ambito di crediti accordati dal Parlamento. Ciò potrà avere per conseguenza che determinati progetti di costruzione saranno attuati con un certo ritardo o addirittura soppressi e che la realizzazione finale della protezione civile, prevista per il 1990, non potrà esser ultimata entro tale anno.

### Risultati della procedura di consultazione

Dato che una tale revisione porta con sé, in parte, non indifferenti conseguenze sia sul piano personale, sia su quello finanziario, la Confederazione non può imporla senza introdurre prima una procedura di consultazione. È appunto per questo motivo che l'avamprogetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato sottoposto ai governi cantonali, ai partiti politici ed alle associazioni interessate per opportuna conoscenza e relativa presa di posizione. In linea di massima, la revisione è stata accolta favorevolmente. Alcuni cantoni hanno rinnovato la loro richiesta in favore d'una più elevata percentuale dei sussidi federali. Favorevolmente è stata pure accolta la proposta intesa a consolidare la posizione degli organi esecutivi, anche se alcuni temevano un indebolimento dell'autonomia comunale. In merito ad un aumento dei contributi del 10 % a carico dei pro-

prietari privati, le opinioni divergono: gli uni sono categoricamente contrari, certi osservano un prudente mutismo, mentre altri l'approvano. Diverse prese di posizione hanno messo in evidenza l'importanza dell'attribuzione fissa di truppe di protezione aerea alle autorità civili e chiesto che tale attribuzione non venga in alcun caso modificata. Altre, invece, appoggiano l'idea di una maggiore flessibilità durante l'impiego di queste truppe.

### Le principali innovazioni della revisione

Dopo nutriti dibattiti nelle sessioni di primavera, d'estate ed d'autunno 1977 delle Camere federali, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato, all'inizio dello scorso mese d'ottobre, l'attuale testo della riveduta legge sulla protezione civile. In merito all'ampiezza e al contenuto della revisione, le divergenze d'opinioni riscontrate tra l'amministrazione, le Camere federali e le rispettive commissioni sono state sin dall'inizio, per così dire, insignificanti; molte modificazioni apportate non comportavano, in generale, che lievi adattamenti di certi passaggi o cambiamenti aventi lo scopo di migliorare la concordanza dei testi legislativi redatti nelle tre lingue.

La legge riveduta ed approvata, venne pubblicata il 17 ottobre 1977 nel Foglio federale. Una volta decorso inutilizzato il termine di referendum, venuto a spirare il 15 gennaio 1978, il Consiglio federale ha messo in vigore i testi riveduti il 1° febbraio 1978.

La maggiore differenza che sussisteva ancora fra la decisione del Consiglio degli Stati del marzo 1977 e quella del Consiglio nazionale del giugno 1977 concerneva l'articolo 15 della legge sulla protezione civile che descrive l'obbligo d'istituire organismi di protezione civile nei comuni. Trattasi dell'obbligo che dovrebbe esser esteso a tutti i comuni del nostro paese e tale obbligo, appunto, è all'origine della revisione della legge sulla protezione civile.  
(Continua)

# Rollenoffset

ist sehr leistungsfähig. Verlangen Sie Druckmuster.  
Unsere Fachleute beraten Sie gerne.

# Vogt-Schild AG

Druck und Verlag  
4501 Solothurn 1 Tel. 065 21 41 31